

Oggetto: Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24 - “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”

Il Decreto Legislativo in oggetto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In ossequio a tale normativa, Cargill Pectin Italy S.r.l. ha attivi propri canali di segnalazione delle violazioni delle norme meglio definite nello stesso Decreto Legislativo¹.

Infatti, in Cargill Pectin Italy S.r.l., così come nelle altre società del gruppo Cargill nel mondo, esiste da tempo quale canale di segnalazione la “Linea aperta per l’etica”, gestito dalla società estera NAVEX, un fornitore esterno; la “Linea aperta per l’etica” si compone di:

1. un sito pubblico, accessibile da chiunque da qualsiasi pc/smartphone/tablet, anche fuori Cargill, in molte lingue, incluso l’italiano. Consente anche di inviare la segnalazione tramite modulo on-line: <https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-it>; e
2. un numero di telefono contattabile da chiunque; per l’Italia il numero verde è 800 819 564 (seguire la voce guida per scegliere di parlare con un operatore in italiano).

Inoltre, specificamente per Cargill Pectin Italy S.r.l. in Italia, si aggiunge il canale di segnalazione verso l’organismo di vigilanza (ODV)², dedicato ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, nell’ambito del Modello di organizzazione e di gestione previsto dallo stesso decreto, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi dal proprio

¹ L’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo in oggetto definisce «violazioni»: “i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)”

² Composto dall’Avv. Giancarlo Besia (Presidente dell’ODV, membro esterno), dall’Ing. Alessandro Angelini (dipendente della Cargill S.r.l.) e dal dott. Gaetano Bellinello (dipendente di Cargill S.r.l.).

personale apicale o sottoposto. Tale canale prevede le seguenti modalità di segnalazione³:

- **tramite posta ordinaria** all'indirizzo: Cargill Pectin Italy S.r.l., Area Industriale Giammoro SNC, 98042 Pace del Mela (ME), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza
- all' indirizzo pec dell'OdV: odv_cargillpectinitalysrl@sicurezzapostale.it

Pertanto, i suddetti canali di segnalazione, che garantiscono, nei limiti di legge, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, saranno quelli utilizzati dalla Cargill Pectin Italy S.r.l. anche ai fini del Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24.

A livello procedurale, nella gestione delle segnalazioni verranno rispettate le prescrizioni previste dalla legge⁴ e si allega la procedura "Whistleblowing" adottata dalla Società al riguardo. Eventuali aggiornamenti di essa saranno pubblicati sul sito internet della Società.

Infine, l'art. 6 del Decreto Legislativo 10/03/2023, n. 24 prevede che la persona segnalante, a certe condizioni⁵, possa effettuare una segnalazione esterna all'ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione - <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Cargill Pectin Italy S.r.l.

³ Maggiori dettagli, incluso modulo per segnalazioni su <https://www.cargill.it/it/d-lgs-2312001>

⁴ Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 24/2023, tra l'altro: "Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività: a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute; d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione [omissis]".

⁵ Se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del suddetto articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.